



**La Cassa**

di **Ravenna S.p.A.**

Privata e Indipendente dal 1840

La Cassa di Ravenna S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Ravenna Piazza Garibaldi, 6

Capitale Sociale 343.498.000,00 Euro interamente versato

Banca iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5096/6270.3

Capogruppo del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

Partita IVA Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 02620360392

Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna n.01188860397

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## **NOTA INFORMATIVA**

### ***relativa all'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria***

***Obbligazioni in circolazione oggetto dell'Offerta (le "Obbligazioni esistenti" o i "Titoli")***

- **Cassa di Risparmio di Ravenna SpA (ora La Cassa di Ravenna SpA) 15/04/2015 – 15/04/2021 Tasso Fisso 2,25% 331<sup>^</sup> Emissione Subordinata Tier 2 (Codice ISIN IT0005104770) per un ammontare nominale di 79,795 milioni di euro;**
- **Cassa di Risparmio di Ravenna SpA (ora La Cassa di Ravenna SpA) 10/07/2015 – 10/07/2021 Tasso Fisso 2,25% 337<sup>^</sup> Emissione Subordinata Tier 2 (Codice ISIN IT0005122665) per un ammontare nominale di 69,053 milioni di euro.**

***Obbligazioni offerte in scambio (le "Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2" o le "Nuove Obbligazioni" o anche i "Titoli in scambio")***

- **La Cassa di Ravenna SpA 13/04/2021 – 13/04/2028 Tasso Fisso 2,25% 381<sup>^</sup> Emissione Subordinata Tier 2 (Codice ISIN IT0005436917) per un ammontare nominale massimo di 148,848 milioni di euro.**

## **L'OFFERENTE**

**LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.**

## **PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA**

**Dal 22/03/2021 al 09/04/2021, estremi inclusi, dalle ore 8:30 alle ore 15:30 salvo proroga del Periodo di Adesione ovvero riapertura del Periodo di Adesione o chiusura anticipata del Periodo di Adesione.**

**L'Emittente specifica che le obbligazioni in circolazione oggetto dell'Offerta pubblica di scambio volontaria sono rimborsate anticipatamente previa autorizzazione della Banca Italia comunicata con provvedimento n. 0233022/21 del 12/02/2021.**

**Le obbligazioni oggetto della presente Offerta pubblica di scambio volontaria (d'ora in poi anche l'“Offerta” o l'“Offerta di scambio” o l'“OPS”) costituiscono passività subordinate di classe 2 dell'Emittente in base alle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli Enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. “CRR”) e della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, come di volta in volta modificati. Ne consegue che in caso di liquidazione dell'Emittente, le obbligazioni offerte in scambio saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non ugualmente subordinati. Inoltre nell'ipotesi di applicazione del “bail-in” le passività subordinate di classe 2, nell'ambito delle quali sono comprese le Obbligazioni subordinate oggetto della presente Offerta pubblica di scambio volontario, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni prima delle obbligazioni senior o senior non preferred dell'Emittente. Per maggiori informazioni in relazione alla gerarchia di priorità si rinvia al paragrafo 1.1.2. della presente Nota Informativa.**

Il presente documento è stato depositato presso la Consob in data 18/03/2021 a seguito di approvazione con nota del 18/03/2021, protocollo n. 0313653/21 ed è stato pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com).

Alla presente Offerta di scambio non si applica la disciplina dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio ai sensi degli artt. 101-bis, comma 3-bis, del TUF e 35-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti.

Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la "**Nota Informativa**") ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**"), come successivamente modificato ed integrato.

La presente Nota Informativa, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 30/7/2020 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0744950/20 del 30/07/2020 (il "**Documento di Registrazione**"), come successivamente integrato e modificato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 11/02/2021 a seguito di approvazione con nota n.0163361/21 del 11/02/2021 e dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 18/03/2021 a seguito di approvazione con nota n.0313579/21 del 18/03/2021 e la Nota di Sintesi depositata presso la CONSOB in data 18/03/2021 a seguito di approvazione con nota n. 0313653/21 del 18/03/2021, costituiscono un prospetto (il "**Prospetto**") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") e del Regolamento Delegato 980.

Le caratteristiche della Offerta pubblica di scambio volontaria sono contenute nella presente Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

L'OPS è rivolta esclusivamente ai clienti delle banche del Gruppo già possessori delle due emissioni subordinate oggetto di Offerta di scambio volontaria (i "*bondholder*"), comunque classificati ai sensi della Direttiva Mifid II (retail, professionale, qualificato). In linea con i dettami della Direttiva Mifid II (Direttiva (UE) 2014/65) l'Emittente, in qualità di *Manufacturer*, ha definito il target market della nuova obbligazione subordinata oggetto di Offerta di scambio. Il titolo offerto non è adeguato a tutti i detentori delle obbligazioni e lo stesso potrà essere sottoscritto solo previa valutazione dell'adeguatezza ai sensi della disciplina MiFID, come indicato al par. 5.2.1 relativo ai destinatari dell'offerta.

Il presente Prospetto è valido per dodici mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l'obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

**L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio da parte di CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

La presente Nota Informativa, la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, e i relativi Supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Ravenna, Piazza Garibaldi, n.6 e sono consultabili sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) nell'apposita sezione <https://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni>.

# Indice

<b>1. FATTORI DI RISCHIO</b> .....	6
<b>1.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI</b> .....	6
<i>1.1.1 Rischio connesso alla subordinazione dell'obbligazione</i> .....	6
<i>1.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"</i> .....	7
<i>1.1.3 Rischio di credito per il sottoscrittore</i> .....	8
<i>1.1.4 Rischio di tasso di mercato</i> .....	8
<i>1.1.5 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni</i> .....	8
<b>1.2 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO E/O ALLA NEGOZIAZIONE</b> .....	9
<i>1.2.1 Rischio derivante dalle modalità di rimborso e dall'allungamento della scadenza</i> .....	9
<i>1.2.2. Rischio di liquidità</i> .....	9
<i>1.2.3 Rischio relativi ai conflitti di interessi</i> .....	10
<i>1.2.4 Rischio relativo al ritiro dell'Offerta</i> .....	11
<b>2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'</b> .....	12
<b>2.1</b> Indicazione delle persone responsabili .....	12
<b>2.2</b> Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa.....	12
<b>2.3</b> Relazioni e pareri di esperti.....	12
<b>2.4</b> Informazioni provenienti da terzi .....	12
<b>2.5</b> Dichiarazione dell'Emittente .....	12
<b>3. INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	13
<b>3.1</b> Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta .....	13
<b>3.2</b> Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	13
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO/ DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE</b> .....	14
<b>4.1</b> Descrizione delle Obbligazioni oggetto di Offerta Pubblica .....	14
<b>4.2</b> Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.....	14
<b>4.3</b> Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri.....	15
<b>4.4</b> Ammontare dei titoli offerti al pubblico.....	15
<b>4.5</b> Valuta di emissione degli strumenti finanziari .....	15
<b>4.6</b> Ranking degli strumenti finanziari .....	15
<b>4.7</b> Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.....	16
<b>4.8</b> Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare.....	18
<b>4.9</b> Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito.....	19

4.10 Tasso di rendimento .....	19
4.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli.....	19
4.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi .....	19
4.13 Data di emissione .....	20
4.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....	20
4.15 Regime fiscale.....	20
4.16 Identità dell’offerente/del soggetto che chiede l’ammissione a negoziazione .....	20
<b>5. TERMINI E CONDIZIONI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA .....</b>	<b>22</b>
<b>5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di adesione all’offerta .....</b>	<b>22</b>
<i>5.1.1 Condizioni alle quali l’offerta è subordinata.....</i>	22
<i>5.1.2 Periodo di validità dell’Offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.....</i>	23
<i>5.1.3 Possibilità di ritiro dell’Offerta pubblica di scambio volontaria.....</i>	24
<i>5.1.4 Ammontare minimo e massimo .....</i>	25
<i>5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli .....</i>	25
<i>5.1.6 Diffusione dei risultati dell’offerta.....</i>	25
<i>5.1.7 Eventuali diritti di prelazione .....</i>	26
<b>5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione.....</b>	<b>26</b>
<i>5.2.1 Destinatari dell’Offerta .....</i>	26
<i>5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica .....</i>	26
<b>5.3 Fissazione del prezzo .....</b>	<b>27</b>
<i>5.3.1 Prezzo d’Offerta.....</i>	27
<b>5.4 Collocamento e sottoscrizione.....</b>	<b>28</b>
<i>5.4.1 Soggetti incaricati .....</i>	28
<i>5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario.....</i>	28
<b>6. AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>6.1 Mercati regolamentati e Mercati Equivalenti.....</b>	<b>29</b>
<b>6.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Equivalenti .</b>	<b>29</b>
<b>6.3 Soggetti che hanno assunto l’impegno di agire come intermediari sul mercato secondario.....</b>	<b>29</b>
<b>6.4 Prezzo di emissione dei titoli.....</b>	<b>29</b>
<b>7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....</b>	<b>30</b>
<b>7.1 Consulenti legati all’Emissione.....</b>	<b>30</b>
<b>7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione .....</b>	<b>30</b>
<b>7.3 Rating dell’Emittente e dello strumento finanziario .....</b>	<b>30</b>

## **FATTORI DI RISCHIO**

### **1. FATTORI DI RISCHIO**

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, nonché i fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo riportati nel Documento di Registrazione e i relativi Supplementi. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e nel Supplemento al medesimo e nella Nota di Sintesi.

Salvo ove diversamente indicato, i rinvii a sezioni e ai paragrafi si riferiscono alle sezioni e ai paragrafi della presente Nota Informativa.

#### **1.1 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI**

##### ***1.1.1 Rischio connesso alla subordinazione dell'obbligazione***

Le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier 2 presentano clausole di subordinazione e, pertanto, hanno un grado di rischiosità maggiore rispetto a titoli non subordinati, ivi inclusi eventuali titoli non subordinati dello stesso Emittente e rispetto ai titoli di Stato. Il confronto del rendimento delle Obbligazioni con quello di tali titoli potrebbe quindi risultare non appropriato.

A parità di condizioni, le Obbligazioni Subordinate sono quindi più rischiose rispetto ad altri tipi di obbligazioni, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le Obbligazioni Senior. E' pertanto necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

In ogni caso, le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o "Tier 1" dell'Emittente e saranno soddisfatte pari passu con le altre obbligazioni caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione, mentre saranno rimborsate dopo le altre obbligazioni senior e senior non preferred dell'Emittente.

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in continua evoluzione, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

I potenziali Aderenti all'Offerta pubblica di scambio volontaria devono pertanto tenere ben presente i rischi propri dell'investimento in titoli subordinati, vale a dire il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che, pertanto, detti investitori possano conseguire perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito non subordinati. Le obbligazioni subordinate, in caso di default dell'Emittente, presentano, infatti, un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli

obbligazionari senior dello stesso Emittente aventi la medesima scadenza. Inoltre, le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 emesse nell'ambito dell'Offerta pubblica di scambio volontaria di cui alla presente Nota Informativa non sono assistite da alcuna garanzia prestata da terzi né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi a copertura del rischio di inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alle obbligazioni stesse.

È quindi necessario che gli Aderenti concludano le operazioni aventi ad oggetto strumenti subordinati solo dopo averne compreso accuratamente la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. Gli Aderenti devono considerare che la complessità delle obbligazioni subordinate può favorire l'esecuzione di operazioni non coerenti con il proprio profilo di rischio.

L'Emittente reputa che il presente rischio sia di rilevanza alta.

### **1.1.2 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"**

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. "*Banking Resolution and Recovery Directive*", di seguito la "**Direttiva BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, con l'eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", per le quali è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione a disposizione dell'Autorità di Risoluzione Nazionale vi è, accanto al summenzionato strumento del "bail-in," la liquidazione coatta amministrativa (art. 80 e ss. del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). La Banca d'Italia, quale Autorità di Risoluzione Nazionale, a conclusione dell'analisi del piano di risoluzione condotta sul Gruppo La Cassa di Ravenna, ha individuato nella liquidazione coatta amministrativa la strategia più idonea per la gestione di un'eventuale crisi aziendale.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività subordinate di classe 2 dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Obbligazioni subordinate oggetto dell'Offerta pubblica di scambio volontario, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità (gerarchia di priorità) di seguito rappresentato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate oggetto della presente Offerta pubblica di scambio volontaria;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni senior (non subordinate);

Si precisa che sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

L'Emittente reputa che il presente rischio sia di rilevanza alta.

### ***1.1.3 Rischio di credito per il sottoscrittore***

Sottoscrivendo le Obbligazioni in scambio l'investitore diventa finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l'Emittente versi in una situazione di dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating né per sé, né per le Obbligazioni di propria emissione. Ciò implica che non vi è la disponibilità immediata di un indicatore sintetico di rischio (*rating*) rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari.

Tenuto conto di quanto precede, l'Emittente stima che il presente rischio sia di rilevanza medio-alta.

### ***1.1.4 Rischio di tasso di mercato***

In caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo delle obbligazioni per effetto della quale il medesimo potrebbe divenire anche inferiore al relativo valore nominale. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo rimborso). Il potenziale investitore deve tenere presente che il valore di mercato dei Titoli in scambio subisce l'influenza di diversi fattori, tra cui vi è la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato. Se a scadenza il prezzo di rimborso del Titolo in scambio è pari al 100% del Valore Nominale, per contro, ove gli investitori decidessero di vendere il Titolo prima della scadenza, un aumento dei tassi di interesse potrebbe comportare una riduzione del prezzo di mercato.

Tenuto conto di quanto detto, l'Emittente stima che il presente rischio sia di rilevanza bassa.

### ***1.1.5 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni***

I redditi derivanti dalle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 offerte in scambio sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

L'Emittente reputa che il presente rischio sia di rilevanza bassa.



## **1.2 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO E/O ALLA NEGOZIAZIONE**

### ***1.2.1 Rischio derivante dalle modalità di rimborso e dall'allungamento della scadenza***

I portatori delle Obbligazioni esistenti devono considerare che aderendo all'Offerta di scambio riceveranno Nuove Obbligazioni della durata di sette anni che saranno rimborsate in un'unica soluzione ad una data di scadenza maggiore rispetto a quella delle Obbligazioni esistenti.

L'Aderente dovrà quindi considerare che impegnerà la propria liquidità per un periodo di tempo maggiore, potenzialmente sino alla scadenza della Nuova Obbligazione.

L'Emittente stima che detto rischio sia di rilevanza alta.

### ***1.2.2. Rischio di liquidità***

E' il rischio che rappresenta una situazione di difficoltà o impossibilità da parte di un investitore a smobilizzare prontamente le proprie Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il loro valore teorico (*fair value*) o di dover vendere le proprie obbligazioni ad un prezzo inferiore al valore nominale.

L'Aderente all'OPS deve tenere presente che non è prevista l'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato; inoltre l'Emittente non prevede di operare in qualità di Internalizzatore sistematico sulle obbligazioni medesime e non firmerà accordi con Internalizzatori sistematici per la negoziazione delle obbligazioni.

L'Emittente si impegna a richiedere, entro cinque giorni lavorativi dal perfezionamento dell'Offerta di scambio, l'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 presso il sistema multilaterale di negoziazione "Hi-MTF", segmento *Order Driven*, gestito da Hi-MTF Sim S.p.A. Tuttavia, non si ha certezza circa il fatto che la richiesta di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni venga accolta, né in merito alla eventuale data di effettivo inizio delle negoziazioni. Qualora la domanda di ammissione alle negoziazioni sull'Hi-MTF non fosse accolta, dal momento che l'Emittente non si impegna al riacquisto delle obbligazioni, l'investitore sarà impossibilitato a vendere le obbligazioni prima della scadenza.

Inoltre si fa presente che, anche in caso di ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni sull'Hi-MTF, non sussiste certezza alcuna sul fatto che si venga a formare un mercato liquido per le obbligazioni in quanto la negoziazione nel segmento "*Order Driven*"- segmento al quale si chiede l'ammissione alla negoziazione - , a differenza di quanto avviene nel segmento "*Quote Driven*", non prevede la presenza di un *market maker* a sostegno della liquidità e quindi non è garantita la formazione di un mercato secondario. Per questo, nel caso in cui non venga ad esistenza un mercato liquido per le Nuove obbligazioni Subordinate, l'investitore potrebbe non trovare una controparte di mercato disposta ad acquistare il titolo e, anche qualora trovasse tale controparte, il prezzo del titolo potrebbe risultare inferiore in misura rilevante rispetto al 100% del relativo valore nominale.

Si rappresenta inoltre che la Banca non si impegna ad inoltrare proposte di acquisto sul sistema multilaterale di negoziazione e non effettuerà operazioni di riacquisto delle obbligazioni in contropartita diretta della clientela.

L'investitore deve tener presente che l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo d'Offerta, qualora si verificassero rilevanti mutamenti di mercato ovvero in ragione di cambiamenti nelle esigenze di raccolta dell'Emittente, alla chiusura anticipata della stessa, e pertanto l'ammontare totale dell'emissione potrebbe essere inferiore a quella massima indicata. Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Le Obbligazioni subordinate di tipo Tier 2 presentano un rischio di liquidità più accentuato rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, in quanto, *inter alia*, il riacquisto di tali Obbligazioni Subordinate sul mercato secondario è soggetto a limitazioni e autorizzazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa comunitaria e nazionale tempo per tempo vigente. In assenza delle summenzionate autorizzazioni al riacquisto l’Emittente si troverebbe nell’impossibilità di procedere liberamente al riacquisto dei propri titoli subordinati sul mercato secondario.

Inoltre, occorre ricordare le previsioni che derivano dall’applicazione delle più rigorose disposizioni introdotte nell’ordinamento nazionale con il recepimento della direttiva (UE) 2014/65 (MiFID 2), in merito ai requisiti che l’investitore al dettaglio deve avere nell’ambito della valutazione di adeguatezza dello strumento finanziario, previsioni che potrebbero ridurre il numero dei possibili investitori, con conseguenti potenziali impatti sulla liquidità delle Obbligazioni Subordinate.

Occorre infine tener presente che si è in attesa del recepimento nell’ordinamento giuridico italiano della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva (UE) 2014/59 (c.d. BRRD II). La BRRD II prevede discrezionalità a favore del legislatore nazionale con riguardo alla commercializzazione ai clienti retail (al dettaglio) di alcuni strumenti computabili ai fini MREL (si tratta degli strumenti di debito chirografario di secondo livello e degli strumenti subordinati non computabili nei fondi propri). Gli Stati membri hanno la facoltà di estendere la disciplina anche ad altre passività assoggettabili a bail-in (ad es. azioni, altre tipologie di obbligazioni subordinate, obbligazioni senior). Se lo Stato italiano estendesse la disciplina anche alle obbligazioni subordinate di classe 2, alle quali appartengono le Nuove obbligazioni, queste rientrerebbero nel campo di applicazione della nuova direttiva.

In particolare il recepimento della direttiva potrebbe determinare una riduzione della domanda di tali titoli subordinati sul mercato secondario in quanto prevede le seguenti due opzioni di disciplina: i) acquisto di passività subordinate da parte della clientela retail solo a seguito dell’esito positivo del test di adeguatezza previsto dalla disciplina sulla commercializzazione degli strumenti finanziari contenuta nella direttiva MiFID II e soggetto al rispetto di soglie di concentrazione predeterminate ai fini di garantire la diversificazione del portafoglio finanziario degli investitori; ii) taglio minimo unitario degli strumenti finanziari emessi pari ad almeno 50 mila euro. I potenziali investitori devono pertanto tener presente che se la disciplina venisse recepita in corso di validità dell’Offerta di scambio, l’Emittente potrebbe dover redigere un Supplemento alla Nota Informativa. Qualora il recepimento avvenisse a Offerta pubblica di scambio conclusa si potrebbe determinare una riduzione della domanda dei titoli sul mercato secondario come sopra indicato.

Tenuto conto di quanto precede, l’Emittente stima che il presente rischio sia di rilevanza alta.

Per maggiori informazioni, si rinvia al Paragrafo 6.1 della presente Nota Informativa.

### ***1.2.3 Rischio relativi ai conflitti di interessi***

L’Emittente, in quanto coinvolto a vario titolo nel collocamento, nell’emissione e nello scambio delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 nonché nella negoziazione dei titoli secondo le modalità previste, potrebbe avere un interesse potenzialmente in conflitto con quello dell’investitore.

Di seguito vengono indicati i conflitti di interessi connessi con l’emissione e il collocamento delle Obbligazioni nonché con l’offerta pubblica di scambio delle obbligazioni:

*a) Coincidenza dell’Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento*

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; pertanto l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

*b) Coincidenza dell'Emittente/Offerente con il Soggetto incaricato dello scambio delle obbligazioni (Agente per lo scambio)*

Nell'ambito dell'Offerta pubblica di scambio i titoli in scambio sono trasferiti dall'Emittente/Offerente, in qualità di Agente per lo scambio e dalle altre banche del Gruppo, in qualità di altri soggetti incaricati all'offerta, affinché provvedano al successivo trasferimento agli aderenti medesimi.

L'Emittente stima che detto rischio sia di rilevanza media.

#### ***1.2.4 Rischio relativo al ritiro dell'Offerta***

Qualora tra la data di pubblicazione dell'Offerta pubblica di scambio volontario e prima della Data di Emissione delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 offerte in scambio, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente, ovvero del Gruppo La Cassa di Ravenna che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente, da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell' Offerta, l'Emittente avrà la facoltà di non dare inizio all'Offerta, oppure, qualora l'Offerta abbia avuto inizio di revocare l'Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In questo ultimo caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, mediante avviso che sarà trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito web dell'Emittente [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni).

Per maggiori informazioni in merito alle disposizioni applicabili in caso di esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente, si rinvia al Paragrafo 5.1.3 della presente Nota Informativa.

L'Emittente reputa che il presente rischio sia di rilevanza bassa.

## **2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'**

### **2.1 Indicazione delle persone responsabili**

L'Offerente La Cassa di Ravenna S.p.A., con sede legale in Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna, assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente Nota Informativa.

### **2.2 Dichiarazione delle persone responsabili della Nota Informativa**

L'Offerente La Cassa di Ravenna S.p.A., attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **2.3 Relazioni e pareri di esperti**

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse relazioni o pareri da parte di persone in qualità di esperto.

### **2.4 Informazioni provenienti da terzi**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

### **2.5 Dichiarazione dell'Emittente**

L'Offerente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di Autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Prospetti**");
- b) Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

### **3. INFORMAZIONI ESSENZIALI**

#### **3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'offerta**

L'Emittente, coinvolto a vario titolo nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni, potrebbe avere rispetto all'operazione di offerta al pubblico delle obbligazioni un interesse proprio potenzialmente in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

##### ***a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto incaricato del Collocamento e con il Responsabile del Collocamento***

L'Emittente opera in qualità di Soggetto incaricato del Collocamento e in qualità di Responsabile del Collocamento; in tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.

##### ***b) Coincidenza dell'Emittente/Offerente con il Soggetto incaricato dello scambio delle obbligazioni (Agente per lo scambio)***

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di scambio i Titoli in scambio sono trasferiti dall'Emittente/Offerente, in qualità di Agente per lo scambio e dalle altre banche del Gruppo, in qualità di altri soggetti incaricati all'offerta affinché provvedano al successivo trasferimento agli aderenti medesimi.

#### **3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi**

Le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente. I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni saranno utilizzati dall'Emittente nell'esercizio della propria attività creditizia. Le spese totali relative all'emissione/offerta sono sostenute direttamente dall'Emittente mentre, in merito all'importo netto di quanto di competenza dell'investitore, si precisa che il diritto a percepire le cedole e il diritto al rimborso del valore nominale delle obbligazioni alla data di scadenza non sono gravati da oneri o spese a beneficio dell'Emittente o dei soggetti collocatori, fermi gli oneri fiscali a carico dell'investitore.

## **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI DA OFFRIRE AL PUBBLICO/ DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

### **4.1 Descrizione delle Obbligazioni oggetto di Offerta Pubblica**

Il Titolo che l'Emittente offrirà nell'ambito dell'Offerta pubblica di scambio volontaria, è disciplinato dalla presente Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi.

#### *a) Descrizione del tipo e della classe dei titoli oggetto dell'offerta pubblica di scambio volontaria*

La nuova Obbligazione oggetto di Offerta di scambio è un Obbligazioni Subordinata Tier 2 a Tasso Fisso, emessa in Euro e denominata:

“La Cassa di Ravenna SpA 13/04/2021 – 13/04/2028 Tasso Fisso 2,25% 381^ Emissione Subordinata Tier 2” con taglio minimo unitario pari a 1.000,00 euro.

Le Obbligazioni oggetto di offerta pubblica di scambio volontaria sono Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 e, pertanto, hanno un grado di rischio maggiore rispetto a titoli non subordinati, ivi inclusi eventuali titoli non subordinati dell'Emittente ed i titoli di Stato.

Durante la vita delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2, l'Emittente corrisponderà agli investitori cedole periodiche posticipate il cui tasso è fisso e predeterminato all'atto dell'emissione, come indicato al paragrafo 4.8.

Le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni ed agli altri strumenti di capitale di classe 1 o “Tier 1” dell'Emittente e saranno soddisfatte pari passu con le altre obbligazioni caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione.

#### *b) Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)*

Il codice ISIN, identificativo delle Nuove Obbligazioni in scambio è il seguente: IT0005436917.

### **4.2 Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati**

Le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 offerte in scambio sono regolate dalla Legge italiana.

Per eventuali contestazioni, l'investitore ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora l'investitore classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs.58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;

- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;
- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro.

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;
- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile. La Guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

L'investitore può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora l'investitore intenda esercitare in giudizio un'azione, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti, o dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

### **4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri**

#### ***a) Forma degli strumenti finanziari***

Il Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2, rappresentato da titoli al portatore, verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in piazza degli Affari 6, 20123 Milano, ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Provvedimento CONSOB – Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche.

#### ***b) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri***

I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza degli Affari 6, 20123 Milano.

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

### **4.4 Ammontare dei titoli offerti al pubblico**

L'ammontare nominale massimo dell'emissione, in caso di adesione all'Offerta di scambio da parte della totalità dei portatori delle Obbligazioni in circolazione oggetto di offerta di scambio, è pari a Euro 148,848 milioni di euro, per un totale di n. 148.848 Nuove Obbligazioni.

### **4.5 Valuta di emissione degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in euro.

### **4.6 Ranking degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni costituiscono passività dirette dell'Emittente e non sono assistite da garanzie e da privilegi.

Le Obbligazioni oggetto di Offerta pubblica di scambio volontaria sono Obbligazioni Subordinate Tier 2 e quindi classificate come Capitale di Classe 2 ai fini dei Fondi Propri e rientrano nell'applicazione del "bail-in" secondo la gerarchia indicata nella tabella a seguire. Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" le passività subordinate di classe 2 dell'Emittente, nell'ambito delle quali sono comprese anche le Nuove Obbligazioni subordinate oggetto dell'Offerta di scambio, saranno oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni secondo l'ordine di priorità rappresentato in tabella sottostante procedendo dall'alto verso il basso (sul tema si veda anche il successivo paragrafo 4.7 in merito allo strumento del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015):

- CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	(Common Equity Tier 1)	FONDI PROPRI
- CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	(Additional Tier 1)	
- CAPITALE DI CLASSE 2	(ivi incluse le Obbligazioni Subordinate)	
- DEBITI SUBORDINATI DIVERSI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 E 2		
- STRUMENTI DI DEBITO CHIROGRAFARIO DI SECONDO LIVELLO		
- RESTANTI PASSIVITA' IVI INCLUSE LE OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) NON ASSISTITE DA GARANZIE		
- DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE		

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca, successivamente gli obbligazionisti senior e a seguire gli obbligazionisti Subordinati.

Pertanto, in caso di sottoposizione dell'Emittente alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza dello stesso, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi residui non corrisposti; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

#### **4.7 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

Le obbligazioni oggetto di Offerta pubblica di scambio volontaria incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto alla percezione degli interessi e il diritto al rimborso del valore nominale delle obbligazioni alla data di scadenza e il diritto a percepire le cedole, salvo quanto previsto dalla BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.

In data 16 novembre 2015, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD, che stabilisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che



gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in azioni il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità di Risoluzione dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate oggetto della presente Offerta pubblica di scambio volontaria;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior);

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2;
- dei debiti chirografari di secondo livello (obbligazioni senior non-preferred);
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- i. cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- ii. cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte
- iii. cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “bail-in”, l’Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “bail-in” (art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a “bail-in” tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- c) l’applicazione dello strumento del “bail-in” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “bail-in”.

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “bail-in” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “bail-in” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art. 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite della banca del Gruppo La Cassa di Ravenna, presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione. Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso pubblicato secondo le disposizioni di legge applicabili e comunque sul sito internet [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com).

#### **4.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare**

##### ***a) Tasso di interesse nominale***

- *Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Fisso*

Le Obbligazione Subordinate Tier 2 a Tasso Fisso emesse in ragione della presente Nota Informativa per l’Offerta pubblica di scambio volontaria, corrispondono agli investitori Cedole Fisse il cui importo verrà calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al valore nominale.

Le cedole sono determinate in base alla seguente formula:

- cedole semestrali  $I = C \times (R/2)$

dove:

I = Interessi

C = Valore nominale

R = Tasso Annuo Lordo predeterminato e corrisposto pari a 2,25%

##### ***b) Data di godimento degli interessi***

La data di godimento ("Data di Godimento"), intesa come la data a far corso dalla quale le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 emesse, cominciano a produrre interessi è 13/04/2021.

##### ***c) Date di scadenza degli interessi***

La data di scadenza e di pagamento degli interessi delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 offerte in scambio è a partire dal 13/04/2021 con periodicità semestrale.

##### ***d) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale***

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

#### **4.9 Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito**

##### ***a) Data di scadenza***

La durata delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 emesse per l'Offerta pubblica di scambio volontario è di 7 anni

La Data di Scadenza delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 è 13/04/2028.

È fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD.

Le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 emesse per l'Offerta pubblica di scambio volontario sono rimborsate al 100% del valore nominale, senza deduzione di spese in un'unica soluzione alla Data di Scadenza del 13/04/2028.

Qualora la data di scadenza del valore nominale dell'obbligazione non fosse un Giorno Lavorativo, il pagamento avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza.

#### **4.10 Tasso di rendimento**

##### ***a) Indicazione del Tasso di rendimento***

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 emesse per l'Offerta pubblica di scambio volontaria è pari al 2,25% e il rendimento effettivo annuo netto a scadenza è pari al 1,66%.

##### ***b) Descrizione sintetica del metodo di calcolo del tasso di rendimento di cui alla precedente lett. a)***

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, è calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione delle obbligazioni e sulla base del Prezzo di acquisto/sottoscrizione, nonché della frequenza dei flussi di cassa.

Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

#### **4.11 Forme di rappresentanza dei possessori dei titoli**

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **4.12 Autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari saranno emessi**

Con delibera del 30 novembre 2020 n. 14987 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato l'Offerta pubblica di scambio volontaria.

#### **4.13 Data di emissione**

La data di emissione delle Nuove Obbligazioni offerte in scambio è 13/04/2021 (“**Data di Emissione**”).

#### **4.14 Restrizione alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle obbligazioni fatta eccezione per quanto disciplinato al punto seguente:

- le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del “United States Securities Act” del 1933: conformemente alle disposizioni del “United States Commodity Exchange Act”, la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal “United States Commodity Futures Trading Commission” (“CFTC”). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a cittadini statunitensi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” e alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.

#### **4.15 Regime fiscale**

Si segnala che la normativa fiscale dello Stato membro dell’investitore e quella del paese di registrazione dell’emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli

Si segnala inoltre che, con il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (“D.L. 66/2014”), recante ulteriori misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2014, sono state apportate rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite finanziarie. Le nuove aliquote sono stabilite nella misura del 26%, con alcune eccezioni che prevedono il mantenimento delle precedenti aliquote nette di imposizione.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi. L’Emittente non applica mai la ritenuta alla fonte.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi nella misura del 26% con decorrenza 1 luglio 2014, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26,00% con decorrenza 1 luglio 2014. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97. Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

#### **4.16 Identità dell’offerente/del soggetto che chiede l’ammissione a negoziazione**

L’Emittente è l’Offerente delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 emesse a fronte dell’Offerta pubblica di scambio volontaria.

L'Emittente è l'unico soggetto che richiederà l'ammissione delle Nuove Obbligazioni Subordinate alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Hi- MTF, una volta conclusa l'Offerta pubblica di scambio volontaria.

## 5. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di adesione all'offerta

#### 5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

L'operazione di seguito descritta consiste in un'offerta pubblica di scambio volontaria che La Cassa di Ravenna S.p.A. (di seguito anche la “**Banca**” o l’“**Emittente**” o l’“**Offerente**”) promuove sull'intero ammontare nominale dei titoli subordinati di classe 2 – di valore nominale unitario di Euro 1.000,00 - di seguito indicati:

- Cassa di Risparmio di Ravenna SpA (ora La Cassa di Ravenna SpA) 15/04/2015 – 15/04/2021 Tasso Fisso 2,25% 331<sup>^</sup> Emissione Subordinata Tier 2 (Codice ISIN IT0005104770) per un ammontare nominale complessivo di 79,795 milioni di euro;
- Cassa di Risparmio di Ravenna SpA (ora La Cassa di Ravenna SpA) 10/07/2015 – 10/07/2021 Tasso Fisso 2,25% 337<sup>^</sup> Emissione Subordinata Tier 2 (Codice ISIN IT0005122665) per un ammontare nominale complessivo di 69,053 milioni di euro.

Le obbligazioni offerte in scambio sono:

- La Cassa di Ravenna SpA 13/04/2021 – 13/04/2028 Tasso Fisso 2,25% 381<sup>^</sup>Emissione Subordinata Tier 2 (Codice ISIN IT0005436917) per un ammontare nominale massimo di 148,848 milioni di euro.

L'Emittente specifica che le obbligazioni in circolazione oggetto di Offerta pubblica di scambio volontaria saranno rimborsate anticipatamente previa autorizzazione della Banca Italia ricevuta con Provvedimento n. 0233022/21 del 12/02/2021.

L'Offerta di scambio dei titoli subordinati avviene nell'ambito della prestazione di servizi d'investimento alla clientela, previa consulenza in materia di investimenti, in regime di adeguatezza (test di adeguatezza, concentrazione e complessità), assicurando pertanto che lo strumento finanziario possa essere raccomandato solo se coerente con il profilo di rischio dell'investitore, come scaturisce dal questionario di profilatura (i.e. “Questionario Mifid”). Nel caso in cui l'investitore non abbia sottoscritto un contratto di consulenza in materia d'investimento l'investitore lo dovrà stipulare presso una banca del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Il numero di Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 a cui hanno diritto gli Aderenti in ragione del numero di Obbligazioni in circolazione validamente conferite in adesione all'offerta ed accettati dall'Offerente è pari a n. 1 (una) Nuova Obbligazione per ogni n. 1 (una) Obbligazione in circolazione (il “**Rapporto di scambio**”). Per ogni adesione sarà inviata apposita comunicazione agli Aderenti attestante l'avvenuta assegnazione delle Nuove obbligazioni e contestuale accredito delle Obbligazioni portate in adesione, comprensivo del rateo maturato alla data di regolamento dell'offerta di scambio.

I portatori delle obbligazioni esistenti che non aderiscono all'Offerta pubblica di scambio continueranno a detenere le Obbligazioni esistenti.

L'Offerta di scambio è promossa esclusivamente in Italia. E' vietata ai cittadini USA.

#### Condizione di Efficacia dell'Offerta

L'Offerta pubblica di scambio volontaria è condizionata (c.d. Condizione MAC - *Material Adverse Change*) al mancato verificarsi, entro il giorno di calendario antecedente la Data di Regolamento dell'Offerta, a livello nazionale e/o internazionale, (a) di condizioni oggettive non dipendenti dalla volontà degli aderenti quali eventi o circostanze straordinarie da cui derivino, o possano derivare,

gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano, o possano avere, effetti sostanzialmente negativi in relazione all'Offerta (includendosi, fra l'altro, situazioni in cui, per l'intero Periodo di Adesione, risulti impossibile, per qualunque ragione e indipendentemente dal prezzo, aderire all'Offerta Pubblica di scambio) o (b) di eventi o circostanze che peggiorino la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria dell'Offerente rispetto alla situazione risultante dagli ultimi dati finanziari disponibili, pubblicati nel bilancio di esercizio dell'Emittente disponibile sul sito internet del medesimo (<https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Bilanci>), in modo che ne derivi, o possa derivarne, un effetto sostanzialmente negativo in relazione all'Offerta (includendosi l'eccessiva onerosità dell'emissione delle Nuove Obbligazioni, da valutarsi secondo un criterio di sostenibilità finanziaria della nuova emissione) o (c) di modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto delle Obbligazioni in circolazione ovvero l'esercizio del diritto di proprietà ovvero degli altri diritti inerenti dette Obbligazioni (“**Condizione di Efficacia dell’Offerta**”).

Non è previsto il raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni all'Offerta perché la stessa sia efficace.

L'Offerente potrà rinunciare alla Condizione di Efficacia dell'Offerta, o modificarla, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio. Dell'eventuale rinuncia o modifica della condizione di efficacia di offerta viene data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com/ita/Investor-Relations/Obbligazioni>.

### ***5.1.2 Periodo di validità dell’Offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.***

L'adesione all'Offerta è consentita unicamente ai Destinatari dell'Offerta, come definiti al successivo paragrafo 5.2.1, che a tal fine possono rivolgersi all'Offerente ed alle altre banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, incaricate della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e della valutazione di adeguatezza.

L'adesione all'Offerta potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**” o “**Periodo di Adesione**”). Il periodo di Adesione decorre dal 22/03/2021 al 09/04/2021 estremi inclusi.

Gli Aderenti dovranno avere cura di impartire le necessarie istruzioni alla banca del Gruppo La Cassa di Ravenna in tempo utile perché questo possa espletare le formalità di adesione presso l'Agente per lo scambio.

L'Adesione si riterrà validamente effettuata solo a seguito della ricezione da parte dell'Agente per lo scambio, entro le ore 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione, della istruzione in formato elettronico, conformemente ai requisiti prestabiliti dallo stesso Agente per lo scambio.

Il giudizio dell'Offerente sulla validità e completezza delle adesioni, sul momento in cui tali adesioni devono ritenersi perfezionate e su ogni altra questione relativa alle adesioni, ivi incluso il rispetto dei requisiti necessari per poter aderire all'Offerta, è definitivo e vincolante per le parti.

L'Offerente si riserva in ogni caso la facoltà di accettare eventuali aderenti, a proprio insindacabile giudizio, ovvero di accettare adesioni effettuate al di fuori del Periodo di Adesione senza dover fornire alcuna motivazione.

Salvo che i vizi e le irregolarità eventualmente riscontrati non siano stati sanati entro il termine del Periodo di Adesione, i titoli non regolarmente conferiti in adesione sono svincolati e ritornano nella disponibilità degli Aderenti, non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre sei Giorni Lavorativi, su richiesta degli Aderenti o per conto di questi ovvero, in mancanza di questa, dopo la chiusura del Periodo di Adesione, senza aggravio di spese per gli Aderenti.

L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte degli investitori, nel caso di:

- mutate esigenze dell'Emittente;
- mutate condizioni di mercato;
- raggiungimento dell'ammontare totale dell'Offerta.

Inoltre, l'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla sua proroga. In tali casi l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com> e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso le filiali dell'Emittente. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Tutte le adesioni pervenute prima della chiusura anticipata dell'offerta saranno soddisfatte secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 5.2.2 della presente Nota Informativa relativa all'Offerta pubblica di scambio volontaria.

I documenti relativi all'Offerta pubblica di scambio volontaria sono disponibili e consultabili gratuitamente presso le filiali delle banche del Gruppo dell'Emittente, nonché sul sito internet della stessa all'indirizzo <https://www.lacassa.com>.

Si evidenzia che l'Emittente non procederà al collocamento delle Obbligazioni mediante offerta fuori sede e non si avvarrà di tecniche di comunicazione a distanza per il collocamento dei titoli.

Ai sensi dell'articolo 23 par. 2 bis del Regolamento (UE) 1127/2019, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/337 del 16 febbraio 2021, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un Supplemento al Prospetto, secondo le modalità di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) 1127/2019, gli investitori che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del Supplemento, potranno revocare la propria accettazione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta. Il Supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo <https://www.lacassa.com> e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente e presso le filiali dell'Emittente e contestualmente trasmesso alla Consob.

L'intermediario finanziario contatta gli investitori, anche per il tramite dei soggetti incaricati al collocamento, il giorno in cui il supplemento è pubblicato. Della pubblicazione del Supplemento verrà data notizia con apposito Avviso.

### ***5.1.3 Possibilità di ritiro dell'Offerta pubblica di scambio volontaria***

L'Offerente dà notizia del verificarsi o del mancato verificarsi della Condizione di Efficacia dell'Offerta ovvero, nel caso di mancato avveramento di quest'ultima, dell'eventuale esercizio della facoltà di rinuncia, dandone comunicazione attraverso la pubblicazione di un comunicato stampa entro le ore 23.59 del giorno di calendario antecedente la Data di Regolamento.

In caso di mancato avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta, cui l'Offerente non abbia rinunciato e, quindi, del mancato perfezionamento dell'Offerta, i titoli portati in adesione saranno svincolati e torneranno nella disponibilità degli Aderenti, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro due giorni lavorativi dal comunicato con cui sia stato annunciato il mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta.

L'Offerente si riserva inoltre la facoltà, nel corso del Periodo di validità dell'Offerta e comunque prima della Data di Regolamento dell'Offerta, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta pubblica di scambio volontaria per motivi di opportunità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale



dell'Emittente). L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro 5 giorni lavorativi dalla data del ritiro dell'Offerta pubblica di scambio volontaria..

Qualora l'Offerta abbia avuto inizio, l'Emittente ha la facoltà di revocarla in tutto o in parte per gli stessi motivi di opportunità di cui sopra e la stessa dovrà ritenersi annullata. L'Emittente darà comunicazione di detta decisione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni](http://www.lacassa.com/ita/Privati/Obbligazioni) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro 5 giorni. dalla data del ritiro dell'Offerta pubblica di scambio volontaria. Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'OPS ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione all'offerta saranno per ciò da ritenersi nulle ed inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente, fatto salvo l'obbligo per l'Emittente di ripristinare la posizione in essere del sottoscrittore, precedentemente all'adesione dell'Offerta pubblica di scambio.

#### ***5.1.4 Ammontare minimo e massimo***

E' previsto un importo minimo di adesione all'Offerta pari a 10.000 euro, fermo il valore nominale unitario di 1.000 euro.

Il Valore Massimo di adesione è pari al valore nominale delle Obbligazioni esistenti validamente portate in adesione.

#### ***5.1.5 Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli***

La Data di scambio dell'Offerta è 13/04/2021 ("**Data di scambio**"). Tale data coincide con la data di regolamento ("**Data di Regolamento**").

Il rimborso anticipato delle obbligazioni esistenti validamente portate in Adesione e accettate dall'Offerente sarà effettuato mediante accredito sui conti correnti degli Aderenti alla data di Regolamento, unitamente all'accredito del rateo maturato alla medesima data. Il pagamento delle Nuove Obbligazioni sarà effettuato mediante addebito del corrispettivo sui conti correnti degli Aderenti con valuta pari alla data di Regolamento dell'Offerta e l'inserimento delle Nuove Obbligazioni nel dossier titoli aperto dall'Aderente presso l'Offerente o altra banca del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Alla data di Regolamento le Nuove Obbligazioni, in forma dematerializzata, verranno accentrate presso il sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dall'Emittente presso tale sistema.

#### ***5.1.6 Diffusione dei risultati dell'offerta***

I risultati definitivi dell'Offerta pubblica di scambio volontaria sono pubblicati, a cura dell'Offerente, mediante pubblicazione di un comunicato stampa ("**Avviso dei Risultati dell'Offerta**"), entro il giorno antecedente la Data di Regolamento dell'Offerta, sul sito [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com).

L'Avviso dei Risultati contiene le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'Offerta e sull'esercizio delle facoltà previste (quale l'avveramento della Condizione di Efficacia dell'Offerta o, in caso di mancato avveramento, la rinuncia alla stessa).

### **5.1.7 Eventuali diritti di prelazione**

Non sono previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

## **5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione**

### **5.2.1 Destinatari dell'Offerta**

L'Offerta è rivolta unicamente ai clienti delle banche del Gruppo già portatori delle Obbligazioni esistenti oggetto dell'Offerta Pubblica di scambio volontaria comunque classificati ai sensi della Direttiva Mifid II (retail, professionale, qualificato).

L'investimento non è adeguato a tutti i portatori dei titoli e la sottoscrizione delle nuove obbligazioni subordinate avverrà previa valutazione di adeguatezza, nell'ambito della consulenza in materia di investimenti assicurando pertanto che lo strumento finanziario possa essere raccomandato solo se coerente con il profilo di rischio dell'investitore, come scaturisce dal questionario di profilatura (i.e. "Questionario Mifid"). Nel caso in cui l'investitore non abbia sottoscritto un contratto di consulenza in materia d'investimento l'investitore dovrà stipulare un contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti presso una banca del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Sono "Aderenti" i soggetti legittimati ad aderire all'Offerta che abbiano validamente conferito le Obbligazioni esistenti in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.

L'Aderente deve essere il titolare e avere la piena disponibilità dei Titoli portati in Adesione, che devono essere liberi da vincoli di qualsiasi genere e natura e liberamente trasferibili all'Offerente. Potranno essere portati in Adesione all'Offerta di scambio solo le Obbligazioni esistenti che risultano, al momento dell'Adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli degli Aderenti. In particolare, le Obbligazioni esistenti, rivenienti da operazioni di acquisto, potranno essere portate in Adesione all'Offerta di scambio solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

Le Adesioni all'Offerta pubblica di scambio validamente effettuate dagli Aderenti costituiscono accettazione piena e incondizionata dell'Offerta stessa. Dal momento della loro presentazione, le Adesioni diventano irrevocabili, salvo gli eventuali casi di revoca previsti specificamente dalla legge.

L'Emittente non ha previsto il raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni all'Offerta affinché la stessa sia efficace. Si potrebbero quindi delineare i seguenti possibili scenari: a) mancata adesione all'Offerta pubblica di scambio: in questo scenario i portatori delle obbligazioni esistenti che non aderiscono all'Offerta pubblica di scambio continueranno a detenere le Obbligazioni esistenti; b) adesione parziale all'Offerta: in questo scenario gli investitori che non aderiranno all'operazione continueranno a detenere le obbligazioni esistenti che potrebbero risultare meno liquide alla luce del ridotto ammontare in circolazione in seguito al perfezionamento dell'Offerta; gli investitori che aderiranno all'operazione riceveranno, in ragione del rapporto di scambio fissato dall'Emittente, le nuove obbligazioni subordinate.

### **5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione della possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica**

Per ogni adesione sarà inviata apposita comunicazione agli Aderenti attestante l'avvenuta assegnazione delle Nuove obbligazioni e contestuale accredito del valore nominale delle Obbligazioni portate in adesione, comprensivo del rateo maturato alla data di regolamento dell'offerta di scambio.

Non sono previste ipotesi di riparto in quanto il quantitativo di Nuove obbligazioni assegnato corrisponderà al quantitativo di Obbligazioni esistenti portato in adesione.

Le Nuove obbligazioni saranno negoziabili solo successivamente alla data di regolamento dell'Offerta pubblica di scambio volontaria. L'Emittente si impegna a richiedere, entro cinque giorni lavorativi dalla data di Regolamento dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione Volontaria, l'ammissione delle Nuove Obbligazioni Subordinate alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) Hi-MTF, segmento *Order Driven*, gestito da HI-MTF SIM S.p.A.

## 5.3 Fissazione del prezzo

### 5.3.1 Prezzo d'Offerta

#### a) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti i titoli

Il prezzo di riacquisto delle Obbligazioni esistenti oggetto di Offerta di scambio è alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione). All'Aderente verrà inoltre riconosciuto in sede di riacquisto delle obbligazioni esistenti il Rateo Interessi maturato alla data di Regolamento dell'Offerta di scambio.

Il prezzo di emissione (il "**Prezzo di emissione**") delle Nuove Obbligazioni è alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione). Il Prezzo di Offerta (il "**Prezzo di Offerta**") coincide con il Prezzo di Emissione.

Il rapporto di scambio è pari a n. 1 (una) Nuova Obbligazione per ogni n. 1 (una) Obbligazione in circolazione portata in adesione.

In relazione al calcolo del rateo d'interesse riconosciuto ai portatori delle obbligazioni esistenti è adottato il criterio "365/365" (giorni effettivi su giorni effettivi). Il conteggio dei giorni di rateo è effettuato escludendo il primo giorno di inizio di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di regolamento dell'operazione. La convenzione di calcolo utilizzata è "*Modified Following Business Day Convention Unadjusted*" che prevede, qualora la data di pagamento cada in un giorno non lavorativo bancario, che l'ammontare sia liquidato il primo giorno lavorativo bancario successivo. Per giorno lavorativo s'intende qualsiasi giorno in cui il sistema "*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer*" ("**TARGET**") è attivo.

#### b) Metodo utilizzato per determinare il prezzo

Il Prezzo di Emissione è la risultante del valore della componente obbligazionaria pura. Il valore della componente obbligazionaria pura è calcolata secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi *swap*, coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell'Obbligazione. La curva dei tassi *swap* è eventualmente maggiorata dello *spread* determinato dall'Emittente (*spread* di emissione o *credit spread*) utilizzando una metodologia di tipo *comparable approach* con riferimento ad emissioni obbligazionarie di Emittenti comparabili.

#### c) Indicazione dell'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

L'Emittente non applica, in aggiunta al prezzo di emissione, commissioni ovvero spese, specificamente poste a carico dell'Aderente in relazione all'Offerta pubblica di scambio volontaria.

Il Prezzo di Emissione non include costi/commissioni a carico dell'Aderente all'Offerta.

Non sono infine previsti costi/commissioni a carico dell'investitore ove lo stesso fosse chiamato a stipulare con La Cassa e le altre banche del Gruppo, un contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti, quando non già in essere, ad esclusione dei costi connessi al deposito titoli,

per la custodia e amministrazione degli strumenti finanziari eventualmente oggetto di scambio a seguito della prestazione del servizio di consulenza.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Soggetti incaricati**

L'Offerente La Cassa di Ravenna S.p.A. opererà anche quale Responsabile del collocamento e quale Agente per lo scambio ai sensi della disciplina vigente. Sono soggetti collocatori diversi dall'Offerente le altre banche del Gruppo La Cassa di Ravenna.

Le domande di adesione all'Offerta dovranno essere presentate compilando l'apposita modulistica ("**Scheda di Adesione**"), disponibile presso la Sede e le Filiali dell'Offerente e delle altre banche del Gruppo La Cassa di Ravenna. La modulistica è messa a disposizione gratuitamente in versione stampabile al seguente indirizzo web:

- La Cassa di Ravenna S.p.A. – [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) - sezione "Privati\Obbligazioni";

e consegnando la medesima Scheda di Adesione alla propria filiale di riferimento, entro e non oltre le ore 15:30 del 09/04/2021.

### **5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale per ogni Obbligazione oggetto di scambio saranno effettuati presso la Sede e le filiali dell'Emittente, ovvero tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari 6 - 20123 Milano).

## **6. AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Mercati regolamentati e Mercati Equivalenti**

L'Emittente non richiederà l'ammissione alla negoziazione delle Nuove Obbligazioni su alcun mercato regolamentato, altri mercati di paesi terzi, mercati di crescita per le PMI.

L'Emittente si impegna a richiedere, entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del periodo di Offerta pubblica di scambio Volontaria, l'ammissione delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) Hi-MTF, segmento *Order Driven*, gestito da HI-MTF SIM S.p.A.

Si rappresenta che non esiste alcuna certezza in ordine all'eventuale ammissione alla negoziazione delle Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 presso il predetto sistema multilaterale di negoziazione.

Si precisa altresì che in caso di ammissione alla negoziazione, non sussiste alcuna certezza in ordine alla data di effettivo inizio delle negoziazioni, fermo restando che il procedimento di ammissione alle negoziazioni sull'Hi-MTF ha una durata massima di novanta (n. 90) giorni.

L'Emittente non assumerà alcun ruolo sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi-MTF".

### **6.2 Strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su Mercati Regolamentati e/o Equivalenti**

L'Emittente non è a conoscenza di mercati regolamentati o equivalenti (mercati regolamentati di paesi terzi, mercato di crescita per le PMI) su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti della stessa classe delle Obbligazioni.

### **6.3 Soggetti che hanno assunto l'impegno di agire come intermediari sul mercato secondario**

L'Emittente non agirà in qualità di Internalizzatore sistematico né firmerà accordi con Internalizzatori sistematici per la negoziazione delle Obbligazioni.

Si evidenzia che, qualora le obbligazioni fossero ammesse su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente non firmerà accordi con Intermediari che prevedano obblighi per i medesimi di esposizione di prezzi in acquisto delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF, per cui non vi saranno Soggetti che nell'ambito del predetto sistema multilaterale opereranno a sostegno della liquidità delle obbligazioni.

Si rappresenta inoltre che la Banca non si impegna ad inoltrare proposte di acquisto sul sistema multilaterale di negoziazione e non effettuerà operazioni di riacquisto delle Nuove Obbligazioni Subordinate in contropartita diretta della Clientela.

Si rappresenta infine che le Nuove Obbligazioni Subordinate Tier 2 in virtù delle clausole di subordinazione presentano un rischio di liquidità più accentuato rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, in quanto, inter alia, il riacquisto di tali Obbligazioni Subordinate sul mercato secondario può essere soggetto a limitazioni e autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa comunitaria e nazionale pro tempore vigente. In assenza delle summenzionate autorizzazioni al riacquisto l'Emittente si troverebbe nell'impossibilità di procedere liberamente al riacquisto dei propri titoli subordinati sul mercato secondario.

### **6.4 Prezzo di emissione dei titoli**

L'Emittente non prevede il ricorso alla distribuzione diretta dei titoli presso alcuna sede di negoziazione.

## **7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **7.1 Consulenti legati all'Emissione**

L'Emittente non si è avvalso di alcun consulente nell'ambito dell'Offerta pubblica di scambio volontaria.

### **7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione**

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei Revisori legali dei conti.

### **7.3 Rating dell'Emittente e dello strumento finanziario**

L'Emittente non è stato oggetto di valutazione da parte di alcuna Agenzia di rating.

Non sarà assegnato alcun rating alla Nuova Obbligazione Subordinata Tier 2 offerta in scambio descritta nella presente Nota Informativa.